



COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO

- Provincia di Reggio Calabria -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- COPIA -

N° 23/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **Duemilaquattordici** il giorno **CINQUE** del mese di **AGOSTO** alle ore **18,15** convocato come da avvisi scritti in data **31.07.2014** consegnati a domicilio dal Messo Comunale come da sua dichiarazione, nella Biblioteca Comunale sita in via G. Oliva, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Rag. Carlo CLERI, in sessione **straordinaria** di prima convocazione e seduta pubblica, con la presenza dei seguenti signori componenti:

N°	COGNOME E NOME	Presenti	N°	COGNOME E NOME	Presenti
1	CARLO CLERI	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	10	VINCENZO MARRAPODI	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	ANDREA CARPENTIERE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	11	VINCENZO MORABITO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
3	MICHELE GUERRISI	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	12	SALVATORE VALERIOTI	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	GIORGIO AGOSTINO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	13	FRANCESCO RASO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
5	FRANCESCO FERRARO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
6	GIROLAMO RASO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
7	MARCO MONTELEONE	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
8	ANDREA RASO	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
9	ADAMO SORBARA	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIULIANA COSENTINO					

CONSIGLIERI PRESENTI	N° 07	CONSIGLIERI ASSENTI	N° 06
----------------------	-------	---------------------	-------

Alle ore 18:30 entra in aula il Consigliere Valerioti S.

Alle ore 18:45 entra in aula il Consigliere Raso Andrea.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano presenti in aula n. 09 Consiglieri

Relaziona il Sindaco esponendo la natura del nuovo Tributo, denominato TASI, una delle tre componenti della IUC, precisando che al base di calcolo, sostanzialmente, ricalca quello dell'IMU con qualche novità, avendo il legislatore previsto l'applicazione anche per il conduttore dell'immobile adibito a locazione, oltre al titolare del diritto reale.

Il Consigliere Valerioti: " Esprimo il mio voto contrario perché avrei voluto conoscere le aliquote. I servizi che vengono ricompresi mi sembrano eccessivi, un Comune come Polistena ne ha inseriti un numero molto inferiore. Mi sembra che ci stiamo trasformando in esattori e questo è il motivo principale per il quale sono contrario. Ribadisco la necessità di escludere i nuclei familiari con portatori di Handicap, chiarendo bene che quest'ultimo non debba necessariamente essere il titolare dell'immobile. Tra l'altro, visto che i Comuni vicini hanno, per l'anno 2014, esentato tanti cittadini dal pagamento della TASI, si potrebbe anche a San Giorgio, prendere questa iniziativa".

Il Sindaco: " Potrebbe essere pure accaduto che dei Comuni abbiano esonerato i propri cittadini dal pagamento della TASI, aumentando, però, l'aliquota IMU proprio per compensare il minore gettito. Questa maggioranza non intende ricorrere a questi giochetti, con i quali ci si prende gioco della gente. Intendiamo operare con la massima lealtà e trasparenza amministrativa".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
- l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull'abitazione principale volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli

stessi livelli dell'IMU 2012 (comma 677, come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) le stesse scadenze di versamento già previste per l'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- b) l'esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

VISTO infine l'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina transitoria per l'effettuazione dei versamenti della TASI relativa all'anno 2014 che tiene conto dei tempi di approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

TENUTO CONTO quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

- a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l'importo dovuto dall'occupante ammonta al 10% dell'ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);
- b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d'ufficio da parte del comune, garantendo l'invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);
- c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682)
- d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);
- e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;
- f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);
- g) l'eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

RITENUTO di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o biblioteca Comunale;

ATTESO che il comune può scegliere, nell'ambito della propria autonomia, altri servizi indivisibili da finanziare con la TASI in sede di approvazione della tariffa TASI, con l'avvertenza che dovranno essere esclusi tutti i servizi per i quali è prevista una contribuzione dell'utenza.

VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

- a) entro i limiti dal 10% al 30% del tributo complessivamente dovuto la quota di tributo a carico dell'utilizzatore;
- b) che il tributo sia versato in autoliquidazione ovvero con liquidazione d'ufficio;

- ✓ la seguente disciplina di riduzioni/detractions per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate limitatamente ai nuclei famigliari in presenza:
- ✓ un soggetto con disabilità di cui alla legge 104/92 art.3 comma 3;
- ✓ casa di anziani o disabili ricoverati in istituti di cura a condizione che l'immobile non sia ceduto in affitto;
- ✓ nuclei famigliari composti unicamente da persone ultra settantacinquenni compiuti alla data del 1° gennaio e nel cui nucleo familiare è presente una badante in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali;
- ✓ abitazione posseduta in Italia da contribuente iscritto all'AIRE a condizione che l'immobile non sia locato;
- ✓ unità immobiliari adibite ad abitazioni in modo episodico o sporadico, in periodo estivo da parte di residenti in altre località;
- ✓ nuclei familiari composti da 6 o più unità al 1° gennaio 2014;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 Luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 Settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

ACQUISTO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato con verbale n° 4 del 31.07.2014 ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 1 contrario (S. Valerioti), su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo "*Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)*", adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n. 21 articoli, che si allega solo all'originale del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del d.Lgs. n. 446/1997 e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 4) di pubblicare il presente regolamento:
 - ♦ sul sito internet del Comune, sezione amministrazione trasparente;
 - ♦ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.
- 5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il seguente esito: voti favorevoli n. 8 e n. 1 contrario (S. Valerioti), su n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Giuliana Cosentino

IL PRESIDENTE

F.to Carlo CLERI

<p>in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>IL FUNZIONARIO responsabile del servizio</p> <p>F.to Rag. Marisa ALBANESE</p>		
--	--	--

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA,
PER USO AMMINISTRATIVO.

San Giorgio Morgeto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Giuliana Cosentino

Il sottoscritto addetto all'Albo attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal 09 Settembre 2014 e per 15 giorni consecutivi. Registro n° **Prot. n° 7197**
San Giorgio Morgeto, li 09 Settembre 2014

L'Addetto all'Albo

ESECUTIVITA':

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CERTIFICA:**

che la presente deliberazione:

- Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione non essendo pervenuta richiesta di invio per controllo.
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
- E' divenuta esecutiva il _____

E' DIVENUTA ESECUTIVA

San Giorgio Morgeto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE